

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG e Protect East Meath Limited

Convenuti: An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanda e Louth County Council

Dispositivo

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-464/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

⁽¹⁾ Data di deposito: 11.7.2022.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park e District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, The Attorney General e Fingal County Council

(Causa C-543/22) ⁽¹⁾

(Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

(2023/C 63/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH e Abbey Park and District Residents Association Baldoyle

Convenuti: An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, The Attorney General e Fingal County Council

Dispositivo

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-543/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

⁽¹⁾ Data di deposito: 11.8.2022.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — GY / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General

(Causa C-616/22) ⁽¹⁾

(Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

(2023/C 63/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GY

Convenuti: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General

Dispositivo

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-616/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

(¹) Data di deposito: 23.9.2022.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Airbnb Ireland UC / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-662/22)

(2023/C 63/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Airbnb Ireland UC

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (UE) 2019/1150 (¹) osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
- 2) se la direttiva (UE) 2015/1535 (²) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;
- 3) se l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (³) osta all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
- 4) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 TFUE e l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (⁴) ostano all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;